Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 aprile 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 24 APRILE 1972:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa delle qualità « seminativo, seminativo irriguo, seminativo arborato, seminativo irriguo arborato, agrumeto, frutteto, noccioleto, vigneto, orto irriguo a coltura floreale, salceto, castagneto da frutto, bosco ceduo e incolto produttivo » del nuovo catasto terreni per i comuni di Barano d'Ischia, Boscoreale, Cercola, Gragnano, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Sant'Anastasia, Sant'Antonio Abate, San Sebastiano al Vesuvio, Serrara Fontana, Striano, Somma Vesuviana e Volla, della provincia di Napoli.

(3861)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 *dicembre* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1972
registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 186

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BONANI Ermano, nato il 18 ottobre 1926 a Fumane (Verona). — Giovanissimo, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio unendosi ad altri giovani volenterosi, entrava a far parte delle formazioni partigiane dimostrando decisione e

coraggio. In venti mesi di fervida attività si prodigava nel compiere azioni di sabotaggio alle vie di comunicazione del nemico, nel partecipare alla riuscita di numerose evasioni di prigionieri dai campi di concentramento della città guidandoli verso la libertà, nel procurare armi e munizioni. Durante l'insurrezione armata per l'occupazione della città, catturato con le armi in pugno, veniva fucilato sul posto. Cadeva da prode nel nome d'Italia e della libertà. — Bolzano, 3 maggio 1945.

BURICCHI Alighiero, nato il 18 aprile 1925 a Carmignano (Firenze). — Partigiano di SAP, al fine di eliminare il materiale approntato dal nemico per la distruzione degli impianti industriali e delle opere pubbliche, con tre coraggiosi volontari, sabotava numerosi carri ferroviari in sosta carichi di esplosivo. Con i valorosi compagni, per imprevisto anticipato brillamento, cadeva nella imponente esplosione che ne seguiva, concorrendo, a prezzo della vita, a preservare dalle predisposte distruzioni gran parte del patrimonio industriale della sua terra. — Prato, 11 giugno 1944.

LUCON Giannino, nato il 31 ottobre 1924 ad Azzano Decimo (Udine). — Comandante partigiano di rare qualità militari, partecipava a numerose azioni di guerriglia distinguendosi per capacità, doti d'iniziativa e coraggio. Nel corso di un'arditissima azione riusciva a catturare la bandiera di un reggimento nemico. Attirato dall'avversario in una imboscata, reagiva strenuamente, benchè ferito, per oltre venti minuti finchè, colpito alla nuca, immolava eroicamente la sua giovane vita per la liberazione della Patria. — Azzano Decimo (Udine), 27 marzo 1945.

NALDI Ario Dante, nato il 15 settembre 1923 a Carmignano (Firenze). — Partigiano di SAP, al fine di eliminare il materiale approntato dal nemico per la distruzione degli impianti industriali e delle opere pubbliche, con tre coraggiosi volontari, sabotava numerosi carri ferroviari in sosta carichi di esplosivo. Con i valorosi compagni, per imprevisto anticipato brillamento, cadeva nella imponente esplosione che ne seguiva, concorrendo, a prezzo della vita, a preservare dalle predisposte distruzioni gran parte del patrimonio industriale della sua terra. — Prato, 11 giugno 1944.

PAJETTA Gaspare, nato il 27 luglio 1925 a Taino (Varese). — Entrato giovanissimo nelle file partigiane, partecipava a numerose azioni, mettendo in luce le sue preclari doti di coraggio e di spirito di iniziativa. Di ritorno da una importante operazione, veniva sorpreso con il suo reparto da preponderanti forze avversarie. Nel duro combattimento che ne seguiva resisteva, benchè ferito, per più tempo all'impari lotta. Accortosi che il suo comandante era rimasto ferito, tentava di aiutarlo portandosi, con pochi commilitoni, al contrattacco. In tale generosa azione veniva ripetutamente colpito cadendo da eroe a fianco del suo capo. — Megolo d'Ossola, 13 febbraio 1944.

TOLLARI Mario, nato il 10 febbraio 1926 a Struppa (Genova). — Animato da profonda fede per la causa della libertà entrava giovanissimo nella resistenza raggiungendo sui monti le prime formazioni partigiane. Sempre primo nella lotta, si imponeva all'ammirazione dei commilitoni per le sue doti di coraggioso combattente. Nelle ore successive alla liberazione di Genova mentre partecipava alla cattura degli ultimi nuclei avversari, cadeva, ferito a morte, offrendo, come ultimo sacrificio, la vita per la libertà della Patria. — VI Zona Operativa (Genova), 1944-3 maggio 1945.

TOSORATTO Edoardo, nato il 10 marzo 1907 a Cividale del Friuli (Udine). — Capace organizzatore e animatore partecipava volontariamente dall'armistizio in poi a numerose azioni partigiane dimostrando coraggio e perizia. Nel corso di un duro ciclo di rastrellamenti nemici a grande raggio, conclusisi con una rinnovata minaccia d'accerchiamento da parte nemica, raccoglieva i propri uomini e, combattendo, riusciva a portarli in salvo unitamente a preziosi materiali. Mentre, di retroguardia, assicurava il guado di un fiume, cadeva, colpito a morte, per la libertà della Patria. — Tramonti di Sopra (Pordenone), dicembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BELLARDINI Emilio, nato il 23 giugno 1926 a Collio (Brescia). — Giovanissimo, entrava nelle formazioni partigiane portandovi l'entusiasmo della sua giovane età e partecipando a numerose azioni di disturbo e di sabotaggio. Nel corso di una di queste azioni, catturato dal nemico e sottoposto a snervanti interrogatori e a dure sevizie, nulla rivelava che potesse compromettere la formazione di appartenenza. Condannato a morte, affrontava il plotone di esecuzione inneggiando alla Patria. — Brescia, 16 settembre 1944.

BIANCHI Carlo, nato il 22 marzo 1912 a Milano. — Animato da profondo amore per la libertà non esitava, benchè padre di 4 figli, ad entrare all'armistizio nella resistenza segnalandosi per capacità organizzativa e di animatore. Catturato, sopportava stoicamente minacce e torture, nulla svelando che potesse danneggiare l'attività partigiana. Tradotto a Fossoli, confermava i suoi alti ideali e la sua fermezza d'animo, pagando con la fucilazione il suo grande amore per l'Italia. — Fossoli (Cibeno - Modena), 12 luglio 1944.

CUSATI Francesco, nato il 4 ottobre 1922 a Camerota (Salerno). — Giovane, audace partigiano, di sentinella ad un accampamento, vistosi circondato improvvisamente, a causa della fitta nebbia, da preponderante avversario, non esitava a reagire decisamente con la sua arma per mettere in allarme il suo reparto pur cosciente di esporsi così al concentrato fuoco nemico. Nel generoso, validissimo suo atto, che permetteva al reparto una vittoriosa sortita, perdeva eroicamente la giovane vita. — Assarti (Val Maira - Cuneo), 31 dicembre 1944.

MORO Turiddu, nato il 13 settembre 1923 a Venezia. — Giovane animato da profondi sentimenti ideali, già distintosi in varie azioni, partecipava ai duri combattimenti per il possesso del porto di Venezia, battendosi per oltre cinque ore con decisione e sprezzo del pericolo. Colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Venezia, 28 aprile 1945.

CROCE

SILVESTRO Alessio, nato il 27 ottobre 1918 a Marsiglia (Francia). — Comandante di distaccamento partigiano nel corso di un grande rastrellamento nemico, con alto amor patrio e spirito combattivo, spronava con l'esempio i commilitoni alla lotta, finchè, falciato da una raffica avversaria, cadeva per la libertà della Patria. — Novalesa (Torino), 26 giugno 1944.

(3886)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1972, n. **132**.

Rettifica di confine fra i comuni di Squinzano e di Trepuzzi in provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Squinzano in data 10 febbraio 1969, n. 3 e del consiglio comunale di Trepuzzi in data 30 settembre 1968, n. 86, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Lecce in data 21 ottobre 1969, n. 87, con la quale detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 gennaio 1972;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Squinzano e di Trepuzzi, in provincia di Lecce, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Lecce, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Squinzano e di Trepuzzi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1972

LEONE

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 39. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. 133.

Prelevamento di lire 700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, onde provvedere al completamento delle opere di rifacimento delle abitazioni semidistrutte dal terremoto del febbraio 1971 nel comune di Tuscania.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 700.000.000 che si iscrivono al capitolo n. 5875: « Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno finanziario

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 49. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1972, n. 134.

Prelevamento di lire 1 miliardo dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, onde provvedere all'adozione di urgenti ed adeguate provvidenze assistenziali, in relazione a particolari circostanze socio-economiche, nonchè ai danni recati dalle avverse condizioni atmosferiche.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1037;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 1.000.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 2481: « Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 48. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1972.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1971 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1970, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1970;

Viste le proposte formulate dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1971 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie dell'esercizio dell'anno precedente, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1971 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani dalla commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicati nella allegata tabella *A* sono ridotti del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

TABELLA *A*

Misure del contributo dovuto per l'anno 1971 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Lire	
—	
40,50	per le province di Matera e Potenza;
43,90	per la provincia di Nuoro;
45,60	per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Trapani;
47,30	per le province di Campobasso e Isernia;
50,70	per le province di Cagliari, Ragusa e Sassari;
52,30	per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;
54 —	per le province di Catania e Siracusa;
57,40	per le province di Aosta, Asti, Chieti, Cuneo, Frosinone, L'Aquila, Latina, Pescara, Reggio Emilia, Teramo, Torino, Vicenza, Viterbo;
65,90	per le province di Gorizia, Rieti e Trieste;
75,40	per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Terni, Trento, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona;
76,70	per la provincia di Venezia;
84,50	per le province di Firenze e Livorno;
92,90	per le province di Ferrara e Ravenna.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 13 novembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Novara, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 14 dicembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6345)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta G. Billi e C. S.p.a., stabilimento di Scandicci, località l'Olmo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta G. Billi e C. S.p.a., stabilimento di Scandicci, località l'Olmo ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta G. Billi e C. S.p.a., stabilimento di Scandicci, località l'Olmo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 maggio 1971, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6336)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen & figli - stabilimenti di Arona, Soresina, Porto Maggiore e Ghevio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Werner Steffen & figli stabilimenti di Arona (Novara), Soresina (Cremona), Porto

Maggiore (Ferrara) e Ghevio (Novara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Werner Steffen & figli - stabilimenti di Arona (Novara), Soresina (Cremona), Porto Maggiore (Ferrara) e Ghevio (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6334)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione dello zucchero e che hanno comportato la cessazione dell'attività negli stabilimenti di Fossalta di Portogruaro (Venezia) e Codigoro (Ferrara) per cui i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti stessi sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla Società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6335)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6342)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette:

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di pavimenti e rivestimenti in ceramica operanti in provincia di Napoli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6344)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici bromuro di etilene operanti in provincia di Siracusa, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6343)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica « La Campanella » di Sassuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Ceramica « La Campanella » di Sassuolo ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica « La Campanella » di Sassuolo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 3 agosto 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 12 agosto 1971, sono confermate per il periodo 1° maggio-30 agosto 1972.

2. Il primo comma del punto 4, della « Determinazione » in data 3 agosto 1971, sopra citata, viene sostituito dal seguente: « Per le navi « Augustus », « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Africa », « Federico C. », « Eugenio C » ed « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1. un supplemento nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti ».

Roma, addì 13 aprile 1972

Il direttore: PINNA CABONI

(6352)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 aprile 1972 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dottor Canfora Luigi, notaio in Napoli, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 25 maggio 1972.

(5982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1972, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) trasporto « Trasbagagli Marco Polo », con sede in Venezia, costituita per rogito Gesiotto in data 3 aprile 1960, rep. 12927;

2) di produzione e lavoro « Panificio cooperativo », con sede in Blessaglia di Pramaggiore (Venezia), costituita per rogito Marelli in data 15 ottobre 1961, rep. 3181;

3) ed. « Internazionale », con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 10 giugno 1967, rep. 13708;

4) agr. « Cooperativa agricola e di consumo Martiri della Libertà Quartiere del Piave », con sede in Col di Martino di Farra di Soligo (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 10 ottobre 1948, rep. 1020;

5) ed. « Belvedere », con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 7 aprile 1965, rep. 24479;

6) agr. « S. Martino », con sede in Lovadina di Spresiano (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 16 gennaio 1961, rep. 5743;

7) ed. « Parva Domus », con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 30 giugno 1954, rep. 5;

8) ed. « La Giulietta », con sede in Verona, costituita per rogito Colozza in data 17 maggio 1954, rep. 6150;

9) di trasporto « La Pigozza », con sede in Pigozzo di Verona, costituita per rogito Colozza in data 20 luglio 1954, rep. 6473;

10) ed. società cooperativa edile « La Volontaria », con sede in Verona, costituita per rogito Villardi in data 28 luglio 1955, rep. 9718/5009;

11) ed. « Rusco », con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 25 ottobre 1962, rep. 22677;

12) di produzione e lavoro « Cooperativa lavandai di Avesa », con sede in Avesa (Verona), costituita per rogito Gracco Giordano in data 12 luglio 1962, rep. 7120;

13) ed. « Società cooperativa impiegati e professionisti S.C.I.P. », con sede in Verona, costituita per rogito Cavaliere Fedele in data 10 gennaio 1951, rep. 24076;

14) ed. « La Direttissima 66 », con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 8 ottobre 1965, rep. 27625;

15) di produzione e lavoro « Costalunga », con sede in Costalunga di Badia Calovena (Verona), costituita per rogito Colozza in data 6 maggio 1957, rep. 11246;

16) di produzione e lavoro « Cooperativa falegnami Brenzone », con sede in Brenzone località Magugnano (Verona), costituita per rogito Colozza in data 7 settembre 1957, rep. 11651;

17) di produzione e lavoro « La Felice », con sede in Grezzana (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 15 giugno 1967, rep. 99358;

18) ed. « l'Airone », con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Colozza in data 15 novembre 1956, rep. 10546;

19) di produzione e lavoro fra combattenti e reduci Basso Veronese, con sede in Legnago (Verona) costituita per rogito Cerosimo in data 27 settembre 1952, rep. 14019;

20) mista « Società cooperativa fra muratori, manovali ed affini di Pressana », con sede in Pressana (Verona), costituita per rogito Colozza in data 24 giugno 1954, rep. 6350;

21) agr. « Caseificio sociale La Mandria », con sede in S. Maria di Zevio (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 26 aprile 1967, rep. 72727;

22) ed. « Monte Baldo San Martino », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 22 febbraio 1964, rep. 18051;

23) agr. « Stalla sociale La Speranza », con sede in S. Zeno in Valle di Villabartolomea (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 24 aprile 1965, rep. 25204;

24) agr. « ACLI Ganfardine di Villafranca Veronese », con sede in Ganfardine di Villafranca Veronese (Verona), costituita per rogito Cracco Giordano in data 5 maggio 1962, rep. 6490;

25) ed. « COO.CE.NO », con sede in Nove (Vicenza), costituita per rogito Ziliotto in data 14 settembre 1964, rep. 38129;

26) ed. « Laeta Domus in Alma Urbe », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 marzo 1952, rep. 8714;

27) ed. cooperativa edilizia « L'Abitazione organica », con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 14 aprile 1954, rep. 26241/10714;

28) ed. « Villa Enotria », con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 16 marzo 1965, rep. 13752/4723;

29) ed. « Arcagia », con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 31 maggio 1955, rep. 3408;

30) ed. « Felix Optata Domus », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 14 ottobre 1953, rep. 17966;

31) ed. « Adamarina », con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 24 marzo 1964, rep. 36554;

32) ed. « Nostra Signora di Lourdes », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 5 aprile 1965, rep. 57457;

33) ed. « Ascolana », con sede in Roma, costituita per rogito Forleo in data 31 ottobre 1966, rep. 1859;

34) ed. « Capazu », con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 4 settembre 1964, rep. 24189;

35) ed. « Taurus », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 12 gennaio 1954, rep. 11189;

36) ed. « Elvi-Prima », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 6 febbraio 1964, rep. 416339;

37) ed. « Colibri », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Cinnirella in data 25 settembre 1964, rep. 98440;

38) di produzione e lavoro « Ricostruzione », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 16 febbraio 1946, rep. 1723;

39) agr. « La Crescente », con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 11 aprile 1968, rep. 13088.

(6053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6353)

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6354)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Di Silverio, nato a Picciano (Pescara) il 9 aprile 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 25 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5976)

La dott.ssa Graziella Maria Bianchi, nata a Genova il 25 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Napoli in data 18 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5977)

Il dott. Germano Eugenio Bonfanti, nato a Legnano (Milano) il 18 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 11 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(5978)

Il dott. Ciro Giulio Rutigliano, nato a Foggia il 16 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 1° luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(5979)

Il dott. Giancarlo Maggiorino Gallo, nato a Cortemelia (Cuneo) il 4 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 30 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(5980)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento dei comprensori dei consorzi di bonifica Astico Brenta Valletta Longhella e Grappa Cimone e riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al consorzio generale irrigazione ed opifici del torrente Astico.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, il 28 marzo 1972 al registro n. 7, foglio n. 223, il comprensorio del consorzio di bonifica Astico Brenta Valletta Longhella viene ampliato da Ha. 102.868 ad Ha. 117.173, il comprensorio del consorzio di bonifica Grappa Cimone viene ampliato da Ha. 10.066 ad Ha. 10.366.20.23 ed al consorzio generale irrigazione ed opifici del torrente Astico è riconosciuta la natura giuridica di consorzio di bonifica con la denominazione di « Consorzio di bonifica medio Astico ».

(5981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina denominati « Gelexol T.5 », « Gelexol Q.2 » e « Gelexol S.0 »

Con decreto n. 10.00387, in data 28 marzo 1972, gli esplosivi da mina denominati « Gelexol T.5 », « Gelexol Q.2 » e « Gelexol S.0 » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento, sito in Calvagese della Riviera (Brescia), sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6057)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971-1986

Si rende noto che il giorno 10 maggio 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle duecentonove serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971-1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Successivamente il giorno 12, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di nove serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1972

(6313)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 2 marzo 1972 al 15 marzo 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 440/72 e n. 478/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione	
		dal 2-3-1972 al 7-3-1972	dall'8-3-1972 al 15-3-1972
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	—	—
	II. zuccheri greggi:		
	- zuccheri canditi (1)	2,62 (2)	—
	- altri	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento (CEE) n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(5620)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B «foraggi melassati o zuccherati, ecc.» previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento n. 120/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 421/72.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,433
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,083
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,949
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,599
	- - superiore al 65 %	3,249

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale Regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(6234)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 febbraio 1972 al 24 febbraio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei Regolamenti (CEE) n. 295/72 e n. 339/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	78,50
	- la zona II (6)	77,50
	- la zona III (6)	82,50
	- la zona IV (6)	80,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (4)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	77,80
	- le zone II e I (6)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	76,00
	- la zona IV b) (6)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'art. 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'art. 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano;
b) Messico e Paesi dell'America centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V : *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille.
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5330)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 25 febbraio 1972 a 2 marzo 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma del Regolamento (CEE) n. 381/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (4)
01.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (5)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (5)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	43,00
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	15,00
	- gli altri paesi terzi	22,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	78,50
	- la zona II (6)	77,50
	- la zona III (6)	82,50
	- la zona IV a) e b) (6)	80,50
	- la zona IV c) (6)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (4)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.01 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	77,80
	- le zone II e I (6)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	76,00
	- la zona IV b) (6)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'art. 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'art. 7, paragrafi 3 e 5, del Regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano;
b) Messico e paesi dell'America centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(6182)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie speciali: 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B ».

Si rende noto che il giorno 10 maggio 1972, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie speciale* « *Piano per lo sviluppo dell'agricoltura* » 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.495 titoli di L. 50.000
» 1.273 titoli di » 250.000
» 10.737 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.811.500.000.

2) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato serie speciale* « *Diciottennale* »:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 88 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 93.450.000.

3) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* (*Legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676):

a) 1ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 904 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 910.000.000;

b) 2ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 500.000
» 251 titoli di » 1.000.000
» 76 titoli di » 5.000.000
» 58 titoli di » 10.000.000.
per il complessivo valore nominale di L. 1.240.000.000.

4) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale* « *Piano per lo sviluppo dell'agricoltura* »:

a) 3ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 1.525 titoli di L. 50.000
» 453 titoli di » 250.000
» 697 titoli di » 500.000
» 1.399 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.937.000.000;

b) 6ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 948 titoli di L. 50.000
» 1.671 titoli di » 100.000
» 552 titoli di » 250.000
» 1.653 titoli di » 500.000
» 4.023 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.202.000.000;

c) 7ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 853 titoli di L. 50.000
» 1.916 titoli di » 100.000
» 603 titoli di » 250.000
» 1.560 titoli di » 500.000
» 5.491 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.656.000.000.

5) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato serie speciale* « *B* »:

a) 1ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.700.000;

b) 2ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 22 titoli di » 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 28.300.000;

c) 3ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.000.000;

d) 4ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 2 titoli di » 250.000
» 5 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 33.150.000;

e) 5ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 22 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 27.200.000.

6) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie speciale* « *Piano per lo sviluppo dell'agricoltura* »:

a) 2ª *emissione* 1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.004.500.000;

b) 2ª *emissione* 2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.800.000;

c) 2ª *emissione* 3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.369.750.000.

7) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *garantite dallo Stato serie speciale* « *B* »:

a) 1ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.800.000;

b) 2ª *emissione.*
Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli L. 1.000.000
per il valore nominale di L. 101.000.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 17 aprile 1972

(6520)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vicenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Vicenza;

Vista la nota n. 426/72 del 7 gennaio 1972 della procura generale presso la corte d'appello di Venezia dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Vicenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora esegu candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato ril to dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilascia carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste e rali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilas su carta bollata dal segretario della procura della Repub competente. Tale documento non può essere sostituito c certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da ui dico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sani dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all rico e che è stato sottoposto, presso un istituto o labora autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue pr dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affet imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente speci nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, pe invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certi medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del co di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi ris vamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad esatta descrizione della natura e del grado di invalidità n delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbietti dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizi salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli imp L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medi controllo il vincitore del concorso; colui che non sia ri sciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadi italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) ficato generale del casellario giudiziale e 5) certificato m dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da c della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la g e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade lora, senza giustificato motivo, non prenda possesso del rico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico sto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei cont la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell pubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1972

p. Il Ministro: PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972
Registro n. 13, foglio n. 120

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la d'appello di Venezia.

Il sottoscritto . residente o domiciliato a , provincia di . . in via cap chiede di e ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico i cato presso le carceri giudiziarie di Vicenza, indetto co creto ministeriale 31 gennaio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1(24 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla zione di tale limite, essendo in possesso del seguente (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di ... nell'anno ... nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ... (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure ... (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente ... (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni ... (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso ...

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5995)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Belluno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato alla corte dei conti il 25 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Belluno;

Vista la nota n. 425/72 del 7 gennaio 1972 della procura generale presso la corte d'appello di Venezia dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso le carceri giudiziarie di Belluno.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Belluno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972
Registro n. 13, *foglio n.* 121

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Venezia.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso le carceri giudiziarie di Belluno, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .. .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5996)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantaquattro posti di infermiere in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente integrazioni all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, risulta coperta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/70860 in data 27 dicembre 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 18 gennaio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantaquattro posti di infermiere in prova nei ruoli del personale esecutivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972
Registro n. 57 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 2

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantaquattro posti di infermiere in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi per le seguenti sedi:

Compartimento di:	Numero dei posti
Torino	1
Milano	7
Venezia	2
Verona	4
Trieste	1
Genova	4
Bologna	3
Firenze	5
(di cui 3 per l'ispettorato sanitario di Pisa).	
Ancona	2
Cagliari	3
Bari	3
(di cui 2 per l'ispettorato sanitario di Foggia).	
Reggio Calabria	2
Palermo	8
(di cui 5 per l'ispettorato sanitario di Catania).	
Roma	9

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola sede.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente e dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere, a pena di nullità, tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione e disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45: per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge n. 411 del 1968.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61 legge n. 90 del 1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I titoli che danno diritto a preferenza, nella graduatoria a parità di punteggio complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta; anche il computo dei servizi valutabili ai fini del punteggio supplementare va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamenti dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di infermiere.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per la loro condizione di salute e per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di infermiere:

acutezza visiva 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D — 5 D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova d'esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta; data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica e passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova d'esame*

L'esame consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate.

Nel complesso, la commissione disporrà di punti 10 al massimo.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di qualificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 ed il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta;

B) punti 0,50 per ogni semestre di servizio prestato dai candidati quali incaricati — ovvero, se già dipendenti ferroviari, quali distaccati — in mansioni di infermiere alle dipendenze delle ferrovie dello Stato.

La commissione esaminatrice compilerà distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per cui è indetto il concorso, comprendendo in ogni graduatoria compartimentale i candidati idonei che hanno chiesto, nella domanda di ammissione al concorso di parteciparvi per quel compartimento.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nelle prove di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli e tenendo conto, in caso di parità di punteggio complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie di cui all'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per la ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dello invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore, sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sedi in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengono gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi) Piazza della Croce Rossa 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a cinquantaquattro posti di infermiere in prova, indetto con decreto ministeriale n. 229 del 18 gennaio 1972 per il compartimento di (indicare il compartimento prescelto, fra quelli per i quali è bandito il concorso).

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio (indicare quale), conseguito il presso di . . .,

di essere in possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico rilasciato il . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso ., in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'« avviso-programma » stesso.

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dello avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROVA DI ESAME

Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) Elementi di anatomia umana e di fisiologia umana.

B) Sintomi delle principali malattie:
Febbre;
Disturbi degli apparati: respiratorio, circolatorio, digerente, urinario e del sistema nervoso.

C) Nozioni fondamentali sulle più importanti malattie infettive e contagiose.

D) Elementi di batteriologia: germi patogeni, sorgenti di infezione, vie di penetrazione.

E) Igiene generale:
Disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione. Disinfettanti chimici e fisici più in uso.
Apparecchi più in uso per le operazioni di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione.
Igiene negli ambulatori.

F) Elementi di terapia:
Via di introduzione dei medicamenti.
Medicine per uso esterno.
Medicine per uso interno.
Tecnica della esecuzione dei vari tipi di iniezioni.
Tecnica delle fleboclisi, ipodermoclisi, trasfusioni, cateterismi, salassi.
Chinesiterapia.

G) Nozioni di pronto soccorso:
Avvelenamenti.
Perdita di coscienza, collassi, lipotimie, convulsioni, crisi di asma, coliche, colpo di calore o di freddo.
Intervento nei soggetti colpiti da scariche elettriche.
Corpi estranei negli occhi, nel condotto uditivo, e nelle prime vie respiratorie.
Contusioni, ferite, emorragie, lussazioni, distorsioni, fratture, ustioni.
Fasciature, preparazione di docce, stecche, bende gessate e amidate.
Tecnica dei vari metodi di respirazione artificiale.
Strumentario chirurgico di uso comune.

H) Nozioni fondamentali di legislazione sanitaria:
Doveri e limitazioni dei compiti dell'infermiere.
Segreto professionale.

I) Trasporto dei malati e dei feriti: trasporto a braccia, con barelle e mezzi particolari in rapporto alle condizioni del soggetto.

(5932)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 21, 22, 23 giugno 1972 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D, l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso lo accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unità una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministero per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la commissione esaminatrice riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della marina, 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede degli esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

8) I concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, la attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro per la difesa
RESTIVO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1972
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 124

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto

(D.P. 18 luglio 1949, n. 674 *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª: Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessioni e occupazioni Personale marittimo.

Tesi 2ª: La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione delle navi e galleggianti Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª: Impresa di navigazione L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª: Navigabilità della nave Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi Polizia di bordo Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª: Del trasporto delle persone e delle cose Il contratto di noleggio Stallie e controstallie Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco Ordini di consegna.

Tesi 6ª: Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª: Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª: Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª: Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª: Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª: Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª: Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª: Il campo del diritto internazionale marittimo L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª: La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a)* pirateria; *b)* tratta degli schiavi; *c)* protezione cavi sottomarini; *d)* polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª: Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezioni La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª: Diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª: Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi e dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: Fonti del diritto amministrativo Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª: L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª: Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª: Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª: Amministrazione di controllo La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª: Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª: Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi: la prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo. Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª: L'amministrazione autarchica locale Le Regioni La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: Nozioni di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati.

Tesi 2ª: La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª: Il potere legislativo L'Elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª: Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª: Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª: Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª: Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª: Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª: I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª: Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello Stato civile.

Tesi 5ª: La famiglia, la potestà Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª: Diritti reali Le Cose La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª: Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª: Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª: Obbligazioni da contratto Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª: Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª: Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª: Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª: Dei reati in generale Classificazione dei reati. Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª: Delle pene - Nozioni di pena Pene principali e accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª: Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª: Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza Del lavoro La divisione del lavoro La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare La terra Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli Stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra Scale di riduzione Varie specie di carte Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra Le razze umane Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina
5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali
ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di residente a (1) (provincia di .) via n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1972).

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto nautico di nell'anno .; di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 500 con firma autenticata.

li .
(Data)

(Firma per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) La firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6231)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un concorso per il recluta-

mento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031 con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, è costituita come appresso:

Gen. D. s.p. a disp. Liberatore Zopitantonio, presidente;
Col. g. (t) s.p.e. Rossi Espagnet Angelo, membro;
Ten. col. f. (alp) s.p.e. Politano Attilio, membro;
Ten. col. f. s.p.e. Medici Francesco, membro;
Ten. col. a. s.p.e. Mantovani Alfonso, membro;
Ten. col. g. s.p.e. Sgueglia Antonio, membro supplente;
Ten. col. f. s.p.e. Prestia Letterio, membro supplente;
Direttore di sezione Pitti dott. Giuseppe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1972
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 195

(6042)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 341, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031 con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, è costituita come appresso:

Gen. D. s.p. a disp. Marino Emanuele, presidente;
Col. f. (par) s.p.e. Finocchi Ilio, membro;
Ten. col. f. (cr) s.p.e. Gelli Oscar, membro;
Ten. col. a. s.p.e. Curatolo Michele, membro;
Ten. col. g. s.p.e. Marchetti Ennio, membro;
Col. g. (t) s.p. a disp. Alloni Raimondo, membro supplente;
Ten. col. a. s.p.e. La Penna Aldo, membro supplente;
Direttore di sezione Cannella dott. Giovanni, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1972
Registro n. 9, *foglio n.* 196

(6043)

Commissione giudicatrice e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di nove ufficiali al 7° corso superiore tecnico chimico fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di nove ufficiali al 7° corso superiore tecnico chimico fisico;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 7° corso superiore tecnico chimico fisico, è composta come segue:

Ten. gen. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Tavolai Virginio, presidente;
Magg. gen. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Artiaco Vittorio, membro;
Ten. col. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Tomasi Antonio, membro;
Magg. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. De Stefano Gennaro, membro;
Direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 22 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingue estere:

Vricella prof. Arsenio, docente di lingua inglese;
Ungarelli prof. Augusto, docente di lingua francese;
Fidora prof.ssa Anna Marina, docente di lingua tedesca.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Magg. gen. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Artiaco Vittorio, presidente;
Ten. col. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Giunti Fernando, membro;
Magg. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Perri Giorgio, membro;
Magg. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Alberti Alberto, membro;
Magg. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. De Stefano Gennaro, membro;
Prof. Malatesta Paolo, membro per l'esame di chimica generale ed inorganica;
Prof. Orestano Francesco Vittorio, membro per l'esame di istituzioni di matematica;
Prof. Visentin Roberto, membro per l'esame di fisica ed elettrotecnica generale;
Prof. Maura Giancarlo, membro per l'esame di chimica organica;
Magg. S. Te. Ch. Fis. s.p.e. Grandoni Luigi, segretario senza diritto a voto.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 208

(6041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 05780 del 15 luglio 1971, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Pedace dott. Maria Antonietta, medico provinciale superiore;

Ciannamea dott. Leonardo, direttore di sezione della prefettura di Lecce;

De Blasi dott. prof. Raffaele, istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Malaguzzi-Valeri dott. prof. Claudio, istituto di biologia speciale medica dell'Università di Bari;

Russo dott. Renato, ufficiale sanitario del comune di Lecce.

Segretario:

Carretta dott. Michele, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, allo albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale f.f.: RUSSO

(5999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2125 in data 3 giugno 1971 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Cuneo, nonchè le segnalazioni delle amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei tre posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1969, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Cirino dott. Franco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Garsia dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Cuneo;

Ragusa dott. Armando, medico provinciale capo titolare sede di Asti;

Marchisio dott. Vincenzo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Bernabei dott. Dario, specialista in ostetricia e ginecologia;

Toselli Loris in Lo Giudice, ostetrica condotta di Alba.

Segretario:

Avico dott. Annibale, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Alessandria.

La commissione avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Cuneo ed inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 25 marzo 1972

(6063) *Il medico provinciale*: DE LELLIS

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1970, n. 4431, con il quale è stato emanato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche ed ostetriche, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici, e del collegio delle ostetriche di Avellino, nonchè le designazioni dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia al 30 novembre 1969, bandito con proprio decreto 20 ottobre 1970, n. 4431, è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo;
Berlingieri prof. Domenico, libero docente in ostetricia nell'Università di Napoli;
Iannicelli dott. Michele, direttore di sezione della prefettura di Avellino;
Di Paolo dott. Anna, specialista in ostetricia;
Della Pia Olimpia, ostetrica condotta di Avella.

Segretario:

Del Giudice dott. Vittorio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Le prove di esame avranno luogo in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 27 marzo 1972

Il medico provinciale f.f.: PIANESE

(5997)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1970, n. 1410, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1971, n. 2181, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali delle sedute tenute da detta commissione, nonché la graduatoria dei candidati idonei dalla stessa formulata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in questione:

1. Pinna Luigi	punti	67,452
2. Truncali Michele	»	65,488
3. D'Alessandro Valerio	»	62,431
4. Caselli Rinaldo	»	61,081
5. Giangiacomo Pierino	»	59,761
6. Merletti Francesco	»	56,786
7. Servili Gianfranco	»	55,376
8. Celli Antonio	»	53,544
9. Cianci Giuseppe	»	52,696
10. Cutilli Vittorio	»	50,109
11. Altomare Ettore	»	49,227

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale: DEL ROSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1970, n. 1410, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1969;
Visto il proprio decreto in data odierna n. 530, con cui si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi poste a concorso indicato dai candidati risultati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Pinna Luigi: Torricella Sabina-Belmonte (consorzio);
2) Truncali Michele: Contigliano (2ª condotta);
3) D'Alessandro Valerio: Collalto, Nespolo, Collegiove (consorzio);
4) Caselli Rinaldo: Amatrice (1ª condotta);
5) Servili Gianfranco: Orvinio (condotta unica);
6) Celli Antonio: Cittareale (condotta unica);
7) Cianci Giuseppe: Leonessa (3ª condotta);
8) Cutilli Vittorio: Amatrice (3ª condotta) Accumoli (2ª condotta) consorzi;
9) Altomare Ettore: Amatrice (4ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti e a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 30 marzo 1972

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(6062)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1972, n. **6**.

Provvidenze regionali per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado e per promuovere sistemazioni urbanistiche dei centri archeologici, delle fortezze, dei borghi medioevali e di altre zone di notevole valore ambientale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale promuoverà studi atti a predisporre gli strumenti urbanistici per quei comuni il cui territorio sia in larga parte caratterizzato dall'esistenza di centri archeologici, di fortezze, di borghi medioevali e di zone di rilevante valore ambientale, secondo un piano organico da predisporre a cura dell'Assessorato dell'urbanistica, al fine di dare impulso e gradualmente attuare una razionale sistemazione e valorizzazione dei centri stessi.

Art. 2.

Per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici della città di Grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spesa, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Grado, alla compilazione del piano particolareggiato del nucleo antico, nonchè a disporre, a propria cura e spesa, nell'ambito delle specifiche previsioni di detto piano e con il rispetto delle competenze degli organi statali:

a) la realizzazione di interventi architettonici ed ambientali unitari;

b) il consolidamento ed il restauro di edifici pubblici o di beni immobili riconosciuti di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

c) l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al comune di Grado speciali sovvenzioni da destinare:

a) alla copertura del 70 % della spesa a suo carico per la esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, cui non si sia provveduto ai sensi della lettera *c*) di detto articolo;

b) all'eventuale concessione di contributi *una tantum* sulla spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di lavori che abbiano formato oggetto dell'ingiunzione prevista dall'art. 20, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

c) all'acquisizione di beni immobili, in via amichevole o mediante espropriazione, nei casi previsti dalla legislazione in vigore;

d) al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale — anche mediante assunzione con contratto a termine di personale tecnico laureato e mediante affidamento di incarichi a tempo determinato — per la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 4.

I contributi, di cui alla lettera *b*) dell'art. 3, sono cumulabili con ogni altro contributo previsto da leggi statali o regionali.

La misura dei medesimi è indicata nei preventivi di massima e nei programmi di intervento, contemplati dal successivo art. 7.

Art. 5.

Le somme ricavate dalla cessione in proprietà od in locazione di immobili acquisiti ai sensi della lettera *c*) dell'art. 3 dovranno dal comune essere reimpiegate nei modi previsti dallo stesso art. 3.

Art. 6.

L'accertamento che alle sovvenzioni regionali sia data la destinazione, prevista dall'art. 3 e che il reimpiego, di cui all'articolo precedente, avvenga nei modi ivi indicati, è eseguito dal competente comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 7.

L'assegnazione delle sovvenzioni di cui all'art. 3 è deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, di concerto con l'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, in base a preventivi di massima ed a programmi di intervento, predisposti dal comune di Grado.

Le sovvenzioni sono concesse con decreto dell'Assessore alla urbanistica.

All'erogazione delle medesime si provvede con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi considerati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3, il comune di Grado si avvale della consulenza della commissione edilizia comunale, che a tal fine è integrata dai seguenti componenti:

a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'urbanistica;

b) il sopraintendente ai monumenti, competente per territorio, o un suo delegato;

c) un esperto designato dall'Assessorato regionale all'urbanistica;

d) tre rappresentanti del consiglio comunale, uno dei quali espresso dalla minoranza.

Art. 9.

Le spese derivanti dall'attuazione del disposto dell'art. 1 graveranno sui capitoli 111, 112 e 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 200 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al — Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 12 — Categoria IX — il capitolo 951 con la denominazione: « Spese per la compilazione del piano particolareggiato del nucleo antico della città di Grado e per la realizzazione di interventi architettonici e ambientali, nonchè per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici e per il consolidamento ed il restauro di edifici pubblici o di beni immobili riconosciuti di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 » e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al — Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 12 — Categoria XI — il capitolo 963 con la denominazione: « Sovvenzioni al comune di Grado per l'esecuzione e la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, per l'acquisizione di beni immobili, per il potenziamento dell'ufficio tecnico comunale, nonchè per l'esecuzione di lavori oggetto di ingiunzione » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 marzo 1972

BERZANTI

(5292)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.